



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

**Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 8 maggio 2020.

Oggetto: **Valutazione annuale detrazioni d'imposta.**

La Legge 106/2011, di conversione del Decreto Sviluppo D.L. 70/2011, tra le altre cose, ha da alcuni anni disposto l'abolizione dell'obbligo – per tutti i dipendenti/collaboratori – di presentare ogni anno al sostituto d'imposta la dichiarazione di spettanza delle detrazioni per familiari a carico di cui all'art. 12 del TUIR.

In particolare, la norma ha variato l'art. 23, comma 2, lettera a) del DPR 600/73:

“a)Le detrazioni di cui all'articolo 12 del TUIR sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi”

Pertanto, a seguito della modifica normativa sopra ricordata, viene meno la necessità di dover richiedere al lavoratore/collaboratore la dichiarazione annuale di spettanza delle detrazioni per carichi familiari.

Il lavoratore/collaboratore sarà obbligato a presentare la dichiarazione esclusivamente – sempre relativamente a familiari a carico – in occasione:

- del verificarsi delle condizioni di spettanza;
- di eventuali variazioni della situazione familiare.

Si precisa, inoltre, che per i lavoratori extracomunitari resta immutato l'obbligo di attestare annualmente, mediante specifica dichiarazione, il perdurare della situazione certificata nell'anno precedente in riferimento ad eventuali carichi di famiglia. Viceversa le eventuali modifiche dovranno essere attestate con la presentazione di nuova documentazione e nuove dichiarazioni.

In allegato alla presente si utile, come ogni anno, proporre ai Clienti in indirizzo:

- 1) una lettera informativa relativa a quanto sopra, che potrà essere consegnata ai lavoratori/collaboratori;
- 2) un modello di dichiarazione detrazioni d'imposta, con relative istruzioni, utilizzabile dai lavoratori/collaboratori per comunicare in futuro eventuali variazioni alla precedente situazione;
- 3) un fac-simile di dichiarazione con la quale il lavoratore extracomunitario attesta il perdurare della situazione di carichi di famiglia precedentemente dichiarata.

Invitiamo i Clienti a consegnare le lettere ed i modelli di cui ai punti 1) e 2) a tutti i propri dipendenti/collaboratori e le lettere ed i modelli di cui ai punti 1), 2) e 3) se trattasi di lavoratori extracomunitari con detrazioni per carichi di famiglia.

Rammentiamo, infine, con l'obiettivo di evitare spiacevoli disguidi ed equivoci, che la compilazione delle dichiarazioni deve essere effettuata direttamente dagli interessati i quali, se del caso, si faranno assistere in tale operazione da persone competenti e/o di loro fiducia.

Restando a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Labour Consulting Srltp

RIPRODUZIONE VIETATA